

OGGETTO: *Audizione presso la Commissione Lavoro del Senato del 30 marzo 2015 - disegni di legge nn. 2232 e 292 in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive di sostegno familiare*

I disegni di legge n. 292, del 25 marzo 2013, e n. 2232, approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2016, individuano strumenti di sostegno a favore di soggetti con disabilità gravi che sono privi di familiari che possano assisterli.

Il disegno di legge **n. 292** ha ad oggetto l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave, prive del sostegno familiare, denominato "Dopo di noi", al fine di favorire la loro autosufficienza economica.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede che è concesso ai soggetti affetti da disabilità grave, che non hanno genitori o familiari conviventi che possano assisterli e che siano privi di reddito ovvero con reddito non superiore alla soglia di povertà prevista ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, un assegno mensile di importo pari a 800 euro.

Al riguardo, si segnala che occorrerebbe precisare che l'assegno in esame è esente dall'IRPEF.

Il successivo articolo 4, al comma 1, lett. b), prevede che il fondo "Dopo di noi" può essere finanziato attraverso l'accesso ai fondi derivanti dalla devoluzione della quota del cinque per mille dell'IRPEF e rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'inserimento del Fondo tra i soggetti a favore dei quali potrà essere devoluto il contributo, a decorrere dall'anno 2013 (decorrenza che dovrebbe essere modificata in

relazione alla entrata in vigore della norma).

Tenuto conto del fatto che l'articolo 4 in commento già riconduce il contributo del cinque per mille fra le possibili fonti di finanziamento del Fondo in questione, si ritiene che la stessa norma di legge potrebbe prevedere direttamente sia l'inserimento del Fondo fra i beneficiari del contributo sia l'esercizio di decorrenza.

Il medesimo articolo 4 interviene, inoltre, sull'articolo 100, comma 2, del TUIR inserendo la lett. *o-ter*) al fine di prevedere la deducibilità ai fini dell'IRES delle *“erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3% del reddito d'impresa dichiarato, a favore del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da prive del sostegno familiare - “Dopo di noi”, per il finanziamento dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*.

Si fa presente che la proposta, intervenendo sull'articolo 100 del TUIR, ha effetto solo per i soggetti che svolgono attività d'impresa. Qualora si ritenesse opportuno estendere l'agevolazione agli enti non commerciali ovvero ai soggetti non residenti che non svolgono attività commerciale nel territorio dello Stato sarebbe necessario prevedere una modifica agli articoli 147, 152 e 154 del TUIR.

Riguardo alla finalità delle erogazioni a favore del Fondo, destinate *“al finanziamento dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*, si segnala che sarebbe opportuno precisare in maniera puntuale quali siano i programmi di intervento oggetto dell'agevolazione medesima, oltre alla corresponsione dell'assegno già prevista dall'articolo 3.

Il disegno di legge **n. 2232**, all'articolo 5 prevede la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, inserendo all'articolo 15, comma 1, lett. f), del TUIR, dopo le parole *“o di invalidità permanente”*, il seguente periodo: *“A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio*

di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”.

La modifica normativa proposta involge valutazioni di carattere politico che esulano dalla competenza della scrivente; si ritiene corretto, dal punto di vista redazionale, inserire l'intervento nell'art. 15 del TUIR, attesa la finalità della disposizione di introdurre una detrazione dall'IRPEF “a regime”.

L'articolo 6 della proposta di legge in esame stabilisce, al comma 1, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito a vantaggio di trust istituiti a favore delle persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tale agevolazione spetta a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone disabili in favore delle quali il trust è istituito.

La norma stabilisce, inoltre, che le predette agevolazioni sono ammesse se sussistono congiuntamente alcune condizioni quali, ad esempio, che l'atto istitutivo identifichi in modo univoco i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli, che indichi le funzionalità ed i bisogni delle persone con disabilità gravi in favore dei quali il *trust* è istituito, le attività assistenziali necessarie ecc.

Nella lettera h) del comma 3 viene, inoltre, previsto, tra le condizioni necessarie per beneficiare delle agevolazioni fiscali che l'atto istitutivo stabilisca la destinazione del patrimonio residuo al termine del *trust* (coincidente con la morte del disabile).

La destinazione del patrimonio avverrà, dunque, a favore di un soggetto diverso dal disabile che riceve assistenza da parte del *trust*.

Il comma 4 dell'articolo 6 in argomento stabilisce, inoltre, che per i trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust, istituiti a favore dei soggetti con disabilità grave accertata, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Al riguardo, appare utile rammentare che il *trust* si differenzia dagli altri vincoli di destinazione, in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto

al patrimonio personale del disponente sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni (*trustee*).

Il conferimento dei beni in *trust* produce, infatti, un effetto segregativo sui beni che realizza il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà.

Come affermato con le circolari n. 3 del 2008 e n. 48 del 2007, il conferimento di beni in *trust* è, dunque, in linea generale soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006.

La tassazione viene operata, quindi, al momento del conferimento dei beni in *trust* in considerazione del rapporto di parentela che intercorre tra il disponente e il beneficiario finale dei beni conferiti in *trust* (patrimonio).

Non rileva, invece, l'effettivo trasferimento dei beni al beneficiario finale al momento dello scioglimento del *trust*, in quanto la tassazione è stata operata al momento del conferimento.

In sostanza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, la costituzione del vincolo di destinazione dei beni in *trust* si considera effettuata, sin dall'origine, a favore del beneficiario finale del patrimonio.

Fatta tale premessa, con la proposta normativa in esame si intende stabilire l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per il conferimento dei beni in *trust* istituiti per l'assistenza a disabili; per effetto di tale disposizione, dunque, al momento della segregazione dei beni in *trust* l'imposta di donazione si applicherebbe in regime di esenzione.

Per il meccanismo di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, sopradescritto, tuttavia, la devoluzione successiva dei beni vincolati in *trust* a favore del beneficiario finale (soggetto diverso dal disabile) non realizza un ulteriore presupposto impositivo e, pertanto, l'effettivo trasferimento dei beni al beneficiario finale (soggetto diverso dal disabile) non sconterebbe alcuna tassazione.

Al fine di evitare fenomeni elusivi, si rappresenta l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni normative volte a definire la tassazione da

applicare al trasferimento dei beni a favore del beneficiario finale¹.

Con il comma 4 dell'articolo 6 in commento, come ricordato, viene, inoltre, stabilito che per i trasferimenti di beni e diritti in favore dei *trust* istituiti per i disabili gravi, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Al riguardo, si rammenta che per i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili a favore di *trust* le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, in assenza di previsioni agevolative, in misura proporzionale nella misura rispettivamente del 2 e del 1 per cento.

Diversamente, per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di euro 50 ciascuna.

In applicazione della previsione recata dal comma 4 dell'articolo 6 in commento, dunque, sia i trasferimenti a favore del *trust* effettuati a titolo gratuito che quelli effettuati a titolo oneroso scontrerebbero l'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Il predetto articolo, al comma 7, asserisce, inoltre, che *“Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con*

¹ Si rammenta che le franchigie d'imposta attualmente vigenti, applicabili alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, sono le seguenti:

- 1) euro 1.000.000, per le devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta;
- 2) euro 100.000 per le devoluzioni in favore dei fratelli e delle sorelle.

La franchigia è elevata ad euro 1.500.000 per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati in favore dei beneficiari che siano portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, a prescindere dal legame di parentela intercorrente con il dante causa.

Nei limiti di tali franchigie l'applicazione dell'imposta di successione è esclusa.

Sul valore eccedente la franchigia l'imposta di successione e donazione è dovuta nella misura pari al:

- 4 per cento, per le devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta;
- 6 per cento, per le devoluzioni in favore di fratelli e sorelle.

Limitatamente ai soli portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, sul valore eccedente la franchigia di 1.500.000 euro, loro riconosciuta in ogni caso, si applicano rispettivamente le aliquote del 4, 6 o 8 per cento, in dipendenza della sussistenza o meno di un legame di coniugio, parentela (in linea retta o collaterale) o affinità intercorrente con il de cuius.

Nei rimanenti casi non sono previste franchigie e l'imposta sulle successioni è dovuta sul valore della quota o dei beni attribuiti, nella misura pari al:

- 6 per cento per le devoluzioni in favore dei parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8 per cento per le devoluzioni in favore degli altri soggetti.

modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.”.

Per effetto di tale disposizione, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati da parte di privati sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del venti per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.

Atteso il rinvio all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che prevede la deducibilità delle liberalità in denaro o in natura erogate ad ONLUS, fondazioni, ecc...da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, sarebbe opportuno:

- riguardo all'ambito soggettivo, precisare se i soggetti privati interessati all'agevolazione siano solo le persone fisiche o anche gli enti non commerciali soggetti all'imposta sul reddito delle società;
- riguardo alla misura dell'agevolazione, modificare la proposta in esame ancorando la deducibilità delle somme in esame al reddito complessivo dichiarato e non al reddito imponibile.